

ORDINE DEL GIORNO NR. 10

Mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto "Risanamento edifici privati"

Allegato 3

Risposta alla mozione presentata dal gruppo consiliare di minoranza avente ad oggetto "Risanamento edifici privati"

Si rileva che la prima nota pro.llo 6153 del 14 ottobre 2019 presentata dal gruppo consiliare aveva come oggetto "Risanamento edifici privati centro storico" con richiesta di esenzione dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, per un periodo massimo di sei mesi, riservata "ai privati che intendano ristrutturare i propri edifici situati nel centro storico" attraverso il risanamento delle facciate degli edifici. Con la nota prot.llo nr. 6987 del 18 novembre 2019 si propone invece di esentare il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, nei tempi e per le finalità di cui sopra, a tutti gli edifici (non solo del centro storico).

Per quanto riguarda il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, introdotto nell'ordinamento dall'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si rappresenta che l'esenzione dal COSAP appare in linea di massima in contrasto con l'essenza stessa del canone - come tratta dalla giurisprudenza dal tenore letterale dell'art. 63, D.Lgs. n. 446/1997, che lo disciplina - di corrispettivo sinallagmatico al beneficio reddituale potenziale che l'operatore ritrae e al sacrificio che la collettività sopporta per essere privata del godimento del bene. Inoltre, al fine dell'esenzione ipotizzata dal gruppo consiliare di minoranza, non appare suscettiva di applicazione la disposizione di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 446/1997, che nel prevedere i criteri cui deve essere informato il regolamento COSAP, indica, tra gli altri, per quanto qui di interesse, quello della *"previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle finalità politiche ed istituzionali"*.

Detta norma, in quanto derogatoria del principio generale della redditività dei beni pubblici, è insuscettibile di interpretazione analogica (art. 14 delle Preleggi); di qui la necessità che le previsioni regolamentari di agevolazioni (e non esenzioni) COSAP siano perfettamente agganciate alle finalità ivi previste di particolare interesse pubblico e, in particolare, di quelle politiche ed istituzionali. Risulta arduo sostenere che l'attività di ristrutturazione di un privato persegua finalità di particolare interesse pubblico, essendo la stessa essenzialmente rivolta al soddisfacimento dell'interesse del tutto privatistico e non ritenendosi sufficiente il fatto che detta attività possa concorrere solo in via indiretta alla finalità pubblica di sviluppo economico del centro storico o della dimensione urbana, essendo la norma di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 446/1997, derogatoria e dunque di stretta interpretazione, necessariamente aderente al suo tenore letterale.

L'intangibilità per via di regolamento del presupposto e dei suoi effetti e la presenza di una previsione espressa della possibilità di concedere (soltanto) agevolazioni, il canone di occupazione temporanea per l'esercizio dell'attività edilizia, nel 2005 è stato già ridotto del 50% per il periodo eccedente i primi 30 giorni di occupazione e pertanto, nel Centro Storico è pari a 52 centesimi al mq per i primi 30 giorni e 26 centesimi al mq dal 31esimo giorno; fuori dal Centro Storico (esclusa la zona agricola) il canone è di 1,55 euro al mq al giorno per i primi 30 giorni e 77 centesimi al mq dal 31esimo giorno. Si dubita fortemente che i lavori di ristrutturazione, a fronte dei loro costi, possano

avviarsi solo nel momento in cui si garantisce un modico risparmio di spesa del canone di occupazione temporaneo del suolo pubblico. Una piccola entrata che al Comune, invece, consente di garantire le minute ma necessarie manutenzioni quotidiane a beneficio di tutti.

Si ribadisce, inoltre, qualunque agevolazione fiscale prevista in sede regolamentare, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997, implica - come esplicitato dal Ministero delle finanze con riferimento ad un'ipotesi di esenzione COSAP - la necessità di rispettare il comma 2 dell'art. 52 in parola, che richiede che debba essere verificata la compatibilità del minor gettito derivante dall'agevolazione di cui si tratta con le previsioni di bilancio per l'anno in cui avrà efficacia il regolamento che riguarda l'entrata di interesse.

Nell'occasione si rammenta che a seguito del sisma, così come disciplinato dall'art. 4 del decreto legge n. 55 del 29 maggio 2018 *"indennità di occupazione di suolo pubblico"*, si consente di inserire tali spese di occupazione del suolo pubblico nel quadro economico dell'intervento di ricostruzione o di ripristino degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica e quindi il pagamento del canone viene rimborsato con la domanda di contributo all'USR. Infatti all'art. 6 *"Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata"* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"* dopo il comma 8 è inserito il seguente: *(("8-bis. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo".))*.

Inoltre con l'art. 25 *"Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali"* della Legge 14 giugno 2019, n. 55, meglio conosciuta come *"decreto Sblocca Cantieri"*, entrano in vigore, dal 18 giugno 2019, sono state introdotte delle modifiche ai commi 997 e 998 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Pertanto, il dispositivo vigente risulta essere:

Comma 997. "L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020," per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Comma 998. Con "decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono "stabiliti i criteri e definite le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del comma 997".

Acclarati alcuni aspetti di attuazione dei due commi sopra richiamati, anche in coordinamento con la precedente e vigente normativa prevista dal Decreto sul Sisma, sono in corso di definizione le modalità di eventuale rimborso agli aventi diritto e le procedure per l'esenzione di quanti ne faranno richiesta.

Si fa presente, inoltre, che secondo il Documento programmatico di bilancio (Dpb) del 2020 adottato recentemente dal Governo e il relativo Disegno di legge di Bilancio in discussione al Senato viene introdotta, per il prossimo anno, una nuova detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici (il cosiddetto “bonus facciate”). Salvo emendamenti nel percorso della discussione in Parlamento, il nuovo bonus introduce nel nostro ordinamento un credito di imposta del 90% per le spese sostenute per il restauro e il recupero delle facciate degli edifici, sia in centro storico che in periferia.

Nel merito della mozione “Risanamento edifici privati” con cui si chiede la ESENZIONE dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per i cantieri, valgono tutte le considerazioni tecniche e di merito fatte per le precedenti mozioni, in particolare sull’osservanza dei limiti inderogabili della riserva di LEGGE in materia tributaria, sulla mancata valutazione dei riflessi contabili e la sostenibilità degli equilibri di bilancio che devono essere sempre garantiti, sulla non conoscenza delle riduzioni sinora adottate dall’Amministrazione comunale e delle opportunità che la normativa nazionale e regionale può offrire.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel riaffermare la nostra massima attenzione per il Centro Storico, si propone di RESPINGERE la mozione presentata dal gruppo di minoranza “Una visione Comune” in data 8 novembre 2019 inerente la “Rinascita del Centro Storico”.